Regolamento dell'Organo di Garanzia

delibera n.3 del Consiglio d'istituto del 9.12.2024

L'Organo di Garanzia (**OG**) dell'Istituto, già costituito ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPR 249/1998, viene con il presente regolamento disciplinato in tutti i suoi aspetti, in conformità alle disposizioni del DPR 235/2007 e della nota del MIUR n°3602 del 31 luglio 2008.

ARTICOLO 1 - FINALITÀ E COMPITI

1. L'OG si colloca nel contesto dell'Istituzione Scolastica intesa quale comunità educativa, all'interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare con comportamenti adeguati a promuovere ed assicurare una serena convivenza, attraverso la corretta applicazione delle norme.
2. L'OG ha come finalità di:
   - esaminare i ricorsi da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti) avverso le sanzioni disciplinari;
   - decidere, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che abbiano eventualmente a sorgere all'interno della scuola riguardo all'applicazione dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti.
3. Il funzionamento dell'OG si ispira a principi di stretta collaborazione tra scuola e famiglia-studente.

ARTICOLO 2 - COMPOSIZIONE

1. L'OG dell'Istituto è così composto:
   - Dirigente Scolastico, presidente, sostituito in caso di assenza e/o impedimento, dal docente vicario o da altro delegato componente dello staff dirigenza.
   - Due insegnanti, di cui 1 componente effettivo e 1 supplente, designati dal Consiglio d'istituto,
   - Due rappresentanti dei genitori, componenti eletti dai genitori, di cui 1 componente effettivo e 1 supplente. In caso di decadenza dei genitori per fine studio dei figli, subentra/no il/i genitore/i ancora in carica o eletti in suppletiva.
2. Risultano eletti componenti effettivi dell'OG i due genitori che riportano il maggior numero di voti nell'ordine di risultato elezioni Consiglio d'istituto.
3. L'individuazione dei rappresentanti degli studenti avviene in base al maggior numero di voti riportati nell' elezione annuale della componente studenti in CdI.

---

4. I membri supplenti, sia della componente docenti, studenti che genitori, subentrano automaticamente ai componenti effettivi in caso di temporaneo impedimento di questi ultimi, da documentare nelle dovute modalità, o in caso di incompatibilità dei medesimi in relazione alle questioni specifiche da trattare [si esemplificano qui alcuni casi di incompatibilità: lo stesso soggetto che, secondo quanto previsto dallo Statuto, ha irrogato la sanzione, fa anche parte

dell'OG; fa parte dell'OG un genitore, al cui figlio è stata irrogata una sanzione].
In mancanza di sostituti la riunione si svolge regolarmente senza i membri coinvolti, verbalizzando la circostanza.

5. I componenti dell'OG restano in carica per un triennio. In caso di perdita dei requisiti, essi sono automaticamente surrogati dai membri supplenti, provvedendosi, quindi, contestualmente, al reintegro dei membri supplenti tramite nuova designazione del DS per la componente docenti e per la componente genitori, studenti attingendo dall'elenco-verbale dei risultati, a seguire, delle elezioni.

ARTICOLO 3 - MODALITÀ E CRITERI DI FUNZIONAMENTO

1. L'OG viene convocato dal Presidente o, in caso di assenza/impedimento, dal docente vicario. La funzione di segretario verbalizzante viene svolta da un componente designato dal presidente.
2. La convocazione ordinaria deve avvenire con almeno tre giorni di anticipo sulla data della riunione. In caso di urgenza motivata, il Presidente potrà convocare l'OG anche con un solo giorno di anticipo.
3. L'OG si riunisce ogni qualvolta vi sia da esaminare un ricorso avverso una sanzione disciplinare e/o vi sia da decidere, a seguito di esplicita richiesta, su conflitti sorti riguardo alla corretta applicazione dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti e ss.mm.ii.
4. L'OG delibera, in prima convocazione, se sono presenti tutti membri. In seconda convocazione, che avviene al più tardi il giorno successivo alla prima convocazione, a maggioranza semplice. In caso di parità il voto del Presidente prevale. Le deliberazioni devono essere sancite da una votazione, il cui esito deve essere riportato a verbale. Non è ammessa l'astensione. L'OG delibera a maggioranza semplice.
5. Il verbale della riunione dell'OG è accessibile secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.
6. Ciascuno dei componenti dell'OG è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute, ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro dell'OG, e non può assumere individualmente alcuna iniziativa e servirsi del materiale di cui è venuto a conoscenza senza il consenso dell'OG stesso e per scopi attinenti esclusivamente alle finalità dell'OG.
7. I docenti componenti dell'OG non possono partecipare ad alcuna riunione né assumere iniziativa alcuna riguardanti situazioni in cui sono coinvolti propri studenti e docenti della classe.
8. I genitori componenti dell'OG non possono partecipare ad alcuna riunione né assumere iniziativa alcuna riguardanti situazioni in cui sono coinvolti alunni appartenenti alla stessa classe del proprio figlio/a, ovvero insegnanti della stessa classe del proprio figlio/a.

ARTICOLO 4 - I RECLAMI PER L'APPLICAZIONE DELLO STATUTO

1. L'OG prende in considerazione e si pronuncia sui conflitti interni in merito all'applicazione dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti. Si riunisce ogni volta che pervenga una segnalazione.

2. L'OG, in base alla segnalazione ricevuta, provvede tramite il Presidente o con tutti o uno o alcuni dei suoi componenti espressamente delegati dal Presidente, ad istruire la questione sollevata, raccogliendo all'uopo informazioni documentate e/o pareri. La questione adeguatamente istruita viene quindi sottoposta all'esame dell'OG, che si pronuncia con apposita deliberazione.

ARTICOLO 5 - I RICORSI PER LE SANZIONI DISCIPLINARI

1. Il ricorso avverso una sanzione disciplinare va presentato dai genitori interessati, mediante istanza scritta indirizzata all'OG. I ricorrenti possono esporre la propria ricostruzione dei fatti e/o esporre le proprie considerazioni, beninteso strettamente inerenti ai fatti oggetto di reclamo. Non vengono pertanto prese in esame dall'OG le argomentazioni e le considerazioni manifestamente non attinenti ai fatti.
2. Il ricorso deve essere presentato alla Scuola nel termine perentorio di giorni 15 dalla data di pervenuto della comunicazione della sanzione disciplinare. I ricorsi pervenuti alla Scuola oltre il termine anzidetto non sono presi in esame.
3. Fino al giorno che precede la riunione dell'OG per discutere sulla sanzione è possibile presentare ulteriori memorie e/o documentazione integrativa.
4. Il Presidente dell'OG, ricevuto il ricorso, provvede ad istruire la questione direttamente e/o avvalendosi di altri componenti dell'OG appositamente delegati, reperendo, qualora necessario, ulteriore documentazione, testimonianze e memorie anche da parte di chi sia risultato coinvolto nei fatti oggetto di reclamo o citato in relazione ai medesimi. Tale documentata azione istruttoria costituisce la base per l'esame della questione sollevata e per la conseguente deliberazione in merito dell'OG.
5. L'OG può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, ovvero, se del caso, convertirla in attività utili alla Scuola.
6. L'OG deve esprimersi entro il termine perentorio dei dieci giorni successivi alla data di acquisizione del ricorso (art. 5, comma1 del DPR 249/1988 e successive modificazioni ed integrazioni). Qualora l'OG non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata (Nota MIUR 3602/2008).
7. La decisione dell'OG deve essere comunicata entro 5 giorni al ricorrente.

Il presente regolamento sulle finalità e sul funzionamento dell'ORGANO DI GARANZIA costituisce parte integrante del regolamento dell'Istituto denominato "STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI".

Firmato digitalmente da
MARIA CARMELA SFERLAZZA
SerialNumber =
TINIT-SFRMCR72H65C275L
C = IT